

STATUTO

"HINODE Centro di Ricerca Artistica e Benessere ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1)

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito anche CTS), l'Ente del Terzo Settore denominato **"HINODE Percorso Performativo Artistico e di Benessere ETS"** d'ora in avanti "Associazione".

L'acronimo ETS sarà usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

ARTICOLO 2)

L'Associazione ha sede in **73023 Lizzanello (Le), Strada provinciale Lecce - Vernole n. 81** ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà, con delibera dell'Assemblea, trasferire la sede in comune diverso e istituire sedi operative, secondarie e/o amministrative.

La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà essere deliberata dall'Organo amministrativo e non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 3)

L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4)

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

FINALITÀ

L'Associazione ha come scopo la promozione e la diffusione, senza fine di lucro, del benessere psicofisico, relazionale e culturale della persona attraverso la danza, il movimento e la cultura, creando percorsi multidisciplinari che favoriscano vitalità, consapevolezza corporea, espressione creativa, relazione e partecipazione attiva alla vita culturale, con particolare attenzione all'età adulta e all'invecchiamento attivo, favorendo l'inclusione sociale, il dialogo tra le generazioni e la valorizzazione del potenziale creativo della persona lungo tutto l'arco della vita, superando gli stereotipi legati all'età anagrafica. L'associazione ha come oggetto, in via esclusiva o principale, l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

[lett. i] organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

[lett. t] organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per il perseguimento delle proprie finalità, con la consapevolezza che:

il corpo adulto deve entrare in scena perché è pieno di storia, per il proprio vissuto, per aver amato, attraversato superato difficoltà, per aver dato alla luce la vita, per aver affrontato cambiamenti, paure, per essere rinato;

il materiale artistico non nasce solo dalla tecnica, ma dalla vita delle persone, dalla memoria, dalla voce, dalle emozioni, dai gesti quotidiani, dalle trasformazioni del corpo nel tempo;

l'Ente promuove, organizza e intende realizzare in particolare le seguenti attività.

a) Workshop con artisti ospiti, professionisti, ricercatori, studiosi ed esperti provenienti da differenti ambiti disciplinari, finalizzati alla trasmissione di competenze tecniche, metodologiche e creative, allo scambio di esperienze e pratiche artistiche, alla sperimentazione di linguaggi innovativi e alla crescita culturale e professionale dei partecipanti.

b) Laboratori multidisciplinari rivolti a persone di ogni età, condizione sociale e provenienza culturale, finalizzati all'integrazione tra arti performative, arti visive, musica, pratiche corporee e altre forme espressive, promuovendo processi di apprendimento collaborativo, ricerca, inclusione e sviluppo delle capacità individuali e relazionali.

c) Incontri culturali, seminari, conferenze, tavole rotonde, presentazioni, dibattiti, momenti di confronto pubblico e attività divulgative dedicati ai temi dell'arte, della cultura, della creatività, della sostenibilità, dell'innovazione sociale, del benessere individuale e collettivo, della cittadinanza attiva e della valorizzazione delle diversità culturali.

d) Ideazione, produzione, organizzazione e promozione di spettacoli di danza, eventi culturali e artistici aperti al pubblico, finalizzati alla diffusione della cultura, alla valorizzazione della persona, alla sperimentazione dei linguaggi contemporanei e alla creazione di occasioni di incontro e partecipazione per la comunità.

e) Realizzazione di performance artistiche, performative e interdisciplinari, sia in spazi tradizionalmente destinati alla cultura sia in contesti non convenzionali, pubblici o privati, con l'obiettivo di favorire nuove forme di relazione tra arte, danza, territorio, comunità e partecipazione sociale.

f) Attivazione e gestione di residenze artistiche rivolte ad artisti, compagnie, collettivi, ricercatori e operatori culturali, nazionali e internazionali, finalizzate alla creazione, alla sperimentazione, alla produzione artistica, allo scambio di conoscenze e alla costruzione di reti collaborative tra soggetti operanti nei settori culturali e creativi.

g) Promozione e sviluppo di percorsi di ricerca artistica e culturale, individuali e collettivi, volti all'approfondimento teorico e pratico dell'arte della danza, alla sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, alla contaminazione tra discipline e alla produzione di contenuti, opere, pubblicazioni, archivi, documentazioni e risultati destinati alla fruizione pubblica e alla crescita del patrimonio culturale condiviso.

h) Attività dedicate al benessere della persona, inteso nella sua dimensione fisica, emotiva, relazionale, creativa e spirituale, attraverso laboratori esperienziali, pratiche corporee, percorsi espressivi, attività artistiche partecipative, iniziative educative e formative, momenti di ascolto,



consapevolezza e sviluppo personale, finalizzati alla promozione della salute, della qualità della vita, dell'inclusione sociale e della prevenzione del disagio emotivo.

L'Ente promuove altresì la collaborazione con istituzioni pubbliche e private, enti del Terzo Settore, università, scuole, organismi culturali, centri di ricerca, fondazioni, associazioni, artisti e professionisti, al fine di sviluppare progetti, programmi e iniziative coerenti con le proprie finalità statutarie, favorendo la partecipazione della cittadinanza e la crescita culturale, sociale e umana delle comunità di riferimento.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione potrà:

- a) collaborare, stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici territoriali, Fondazioni ed Istituzioni pubbliche e altri enti del terzo settore;
- b) partecipare a bandi e avvisi pubblici comunali, regionali, nazionali ed europei, al fine di reperire le risorse economiche e finanziarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà esercitare inoltre attività diverse da quelle in precedenza descritte, a titolo di esempio quale la somministrazione di alimenti e bevande durante manifestazione artistiche e spettacoli, la vendita di abbigliamento dedicato alla danza e alle arti performative, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e che saranno individuate in modo specifico dall'Organo amministrativo.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore; il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge, ed in particolare dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ASSOCIATI

ARTICOLO 5)

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condivisione degli scopi e della finalità dell'Associazione;
- b. accettazione del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona del loro legale rappresentante *pro tempore*.

ARTICOLO 6)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

In caso di associato minorenni il diritto di voto sarà esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

ARTICOLO 7)

Per essere ammessi quali associati è necessario presentare all'Organo amministrativo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare: per le persone fisiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, la sede ed il Codice Fiscale;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'Organo amministrativo dell'Associazione deliberare su tale domanda durante la sua prima riunione, e comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. La decisione dell'Assemblea sarà definitiva.

ARTICOLO 8)

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dall'Organo di Amministrazione ed all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al contributo originario ed alla quota annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ARTICOLO 9)

Lo status di associato si perde per **recesso** o per **esclusione**. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di **recesso**, mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, con un preavviso di almeno 1 (uno) mese. Il recesso ha effetto immediato; tuttavia, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione dell'organo di amministrazione.

Gli associati possono essere **esclusi** per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene accertata dall'Organo amministrativo nei confronti di quegli associati che risultino inadempienti al versamento della quota associativa;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono deliberate dall'Organo amministrativo a maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 10)

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni, e dalla legge in tema di associazioni.

Gli enti del terzo settore sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 11)

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea degli Associati;

L'Organo di amministrazione;

Il Presidente;

L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, qualora obbligatorio per legge o se istituito dall'Assemblea degli associati;

il Revisore legale, qualora obbligatorio per legge o se nominato dall'Assemblea degli associati.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 12)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. In caso di associato minorenne, si applica l'art. 6 ultimo comma del presente statuto.

All'**Assemblea Ordinaria** dei soci spettano i seguenti compiti:

a. approvare i bilanci consuntivi e le relazioni dell'Organo di Amministrazione;

b. nominare e revocare i membri dell'Organo di Amministrazione e degli altri organi dell'associazione, incluso, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

All'**Assemblea Straordinaria** spettano i seguenti compiti:

f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera altresì su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, posta elettronica anche non certificata) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione. L'avviso di convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione, che in ogni caso non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea potrà avvenire anche a distanza mediante collegamenti audio-video purché tutti gli aventi diritto abbiano la possibilità di collegarsi e di essere identificati. In ogni caso dovranno essere rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede nonché la parità di trattamento dei collegati.

ARTICOLO 13)

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Organo di amministrazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Salvo quanto sopra indicato l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata all'Organo di amministrazione da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'Organo di amministrazione oppure dall'Organo di Controllo, ove nominato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza anche del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta da altra persona nominata dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea è redatto da un segretario scelto, anche fra i non soci, dall'Assemblea stessa e verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ARTICOLO 14)

L'Assemblea Ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da altro associato purché non sia un componente dell'Organo amministrativo o dell'Organo di Controllo, ove nominato (fermo restando, per i minori di età, quanto previsto dall'art. 6 ultimo comma del presente statuto). Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati. L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio, i componenti l'Organo amministrativo ed i membri dell'organo di controllo non hanno diritto di voto. L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi artt. 28 e 29.

ARTICOLO 15)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, co. 2 C.C.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16)

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per cinque esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

I membri dell'organo di amministrazione sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni o altra causa, vengano a mancare uno o più componenti dell'organo di amministrazione, occorre senza indugio convocare l'assemblea dei soci per l'elezione dei sostituti.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, nella sua prima seduta l'Organo amministrativo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. I componenti dell'Organo amministrativo svolgono la loro attività a titolo gratuito, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta.

ARTICOLO 17)

L'organo di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ARTICOLO 18)

L'organo di amministrazione è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. Esso è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare, l'organo di amministrazione:

- a. assicura il conseguimento delle finalità istituzionali;
- b. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g. delibera circa l'ammissione e l'eventuale esclusione dei soci;
- h. redige gli eventuali Regolamenti Interni da sottoporre, ove previsto dalla legge o dal presente statuto, all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- i. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l. adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.

ARTICOLO 19)

L'organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai componenti dell'organo di amministrazione almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione (o 1 (un) giorno prima in caso di urgenza), e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione può avvenire con ogni mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti dell'Organo di amministrazione ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.

L'Organo amministrativo può riunirsi anche mediante audio conferenza e/o videoconferenza, con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

L'Organo amministrativo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ARTICOLO 20)

Al Presidente dell'Organo di amministrazione compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Organo di amministrazione; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell'Organo di amministrazione;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione;
- e) verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

ARTICOLO 21)

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, almeno uno dei quali iscritto nel Registro dei Revisori legali.

In caso di organo monocratico dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 22)

È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo amministrativo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 23)

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il Revisore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Il Revisore rimane in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Revisore ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il Revisore deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 24)

Il patrimonio dell'Associazione si compone:

delle somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione;

delle eventuali quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ARTICOLO 25)

L'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, dell'Organo di Amministrazione, il Libro dei soci dell'Associazione, ed ogni altro libro obbligatorio per legge.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 26)

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al **trentuno dicembre di ogni anno**.

Alla chiusura di ciascun esercizio, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

L'Organo amministrativo dovrà convocare l'Assemblea ordinaria degli associati per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro diverso termine qualora previsto e/o permesso dalla legge.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ARTICOLO 27)

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 28)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 29)

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017 (e successive modificazioni e/o integrazioni), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

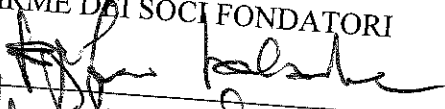
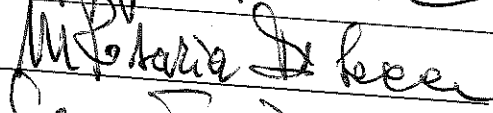
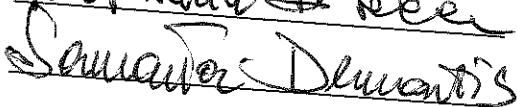
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Lizzanello, 10.07.2026

FIRME DEI SOCI FONDATORI

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce
il 13/7/26 al n° 914 serie 3
versati € 200,00 - Duecento/00
con Mod. F24 del 11-07-2026

L'ADDITTO ALLO SPORTELLO
Leonardo Scrima

